

Azienda di Servizi alla Persona



**ISTITUTI MILANESI
MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**

**REGOLAMENTO PER
L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI
INCARICHI AI LEGALI FIDUCIARI
DELL’ENTE**

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI AI LEGALI FIDUCIARI DELL’ENTE

1. DISCIPLINA GENERALE

Il presente regolamento disciplina le modalità di acquisizione della qualifica degli avvocati fiduciari dell’Ente del libero foro, il procedimento di conferimento degli incarichi, le modalità di prevenzione e gestione del contenzioso. A tal riguardo l’Amministrazione dell’Ente garantisce l’applicazione puntuale delle procedure adottate secondo i criteri di economicità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità.

2. REGISTRO DEGLI AVVOCATI FIDUCIARI

E’ istituito apposito registro, tenuto dall’ufficio di Presidenza dell’Ente, che contiene i nominativi degli avvocati che hanno acquisito la qualità di fiduciari, requisito necessario per rappresentare ed assistere in giudizio l’ente medesimo in ogni grado e sede, sia essa civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile o costituzionale. La Presidenza ha facoltà di delegare la tenuta del registro al Dirigente Responsabile dell’Avvocatura dell’Ente.

L’iscrizione è libera ed ha luogo su domanda del professionista avvocato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- a. Autocertificazione d’iscrizione all’albo degli avvocati di appartenenza;
- b. Per i professionisti facenti parte di studi associati dovrà essere indicato il nome dell’associazione professionale con il titolo di partecipazione;
- c. Curriculum professionale, con sintetica indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l’indicazione di eventuali specializzazioni e pubblicazioni;

- d. Dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento;
- e. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in campo professionale in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense. Nell'ipotesi di cui al capo b) questa dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'associazione professionale;
- f. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali (con l'esclusione dei reati d'opinione) e di non aver subito sanzioni comportanti la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo superiore a 30 giorni. I procedimenti in corso devono essere dichiarati;
- g. Copia del codice fiscale e della partita IVA;
- h. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nella domanda sarà espressamente contenuta la dichiarazione di "impegno ad applicare i compensi medi previsti dal D.M. 140/2012 scontati del 30%" e "impegno a rendere un parere preventivo in ordine al probabile esito del contenzioso affidato".

La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista.

L'iscrizione è soggetta a revisione annuale, previo esame delle domande presentate.

Il Dirigente Responsabile dell'Avvocatura dell'Ente, cura la raccolta delle domande per l'accettazione delle candidature che avverrà in forma scritta per atto di nomina della Presidenza dell'Ente. A seguito della nomina sarà cura del Dirigente predetto seguire le forme di pubblicità, la formazione, l'aggiornamento registro.

3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Possono essere iscritti all'Elenco gli avvocati iscritti all'Albo Professionale.

Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrarre con la pubblica amministrazione a norma di legge.

4. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AL FIDUCIARIO ISCRITTO NEL REGISTRO

Ferme le competenze definite dallo Statuto in merito alle decisioni relative allo stare in giudizio, la scelta del fiduciario a cui affidare il mandato appartiene al Presidente o ad un consigliere delegato, che, all'interno dei nominativi presenti nel Registro, ha facoltà di scelta sulla base delle specifiche competenze. L'Ente garantirà un affidamento equanime e a rotazione.

Con il conferimento dell'incarico, che deve avvenire in forma scritta, e prima della costituzione in giudizio il professionista incaricato avrà l'obbligo di rendere alla Presidenza un parere *pro-veritate* in ordine alle probabilità di un esito favorevole per l'Ente. Il parere reso sarà retribuito secondo l'onorario minimo previsto dalla tariffa forense in vigore.

Nei casi in cui i termini per agire o resistere in giudizio siano particolarmente brevi sarà cura del Dirigente Responsabile dell'Avvocatura dell'Ente fare in modo che l'*iter* del conferimento e della valutazione preventiva possano avere luogo con tempestività e precedenza rispetto all'ordinaria amministrazione.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

5. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'indicazione del valore della causa, salvo che il valore sia indeterminato. In detta ipotesi verrà specificato che verrà applicato il relativo scaglione tariffario. I termini a comparire, nel

caso in cui l'Ente sia chiamato in giudizio o, nel caso opposto, il termine entro il quale l'Ente ritiene utile citare in giudizio un terzo.

- b. la precisazione che gli onorari e i diritti da corrispondere al professionista non potranno in nessun caso superare i compensi medi previsti dal D.M. 140/2012 scontati del 30% . In caso di vittoria di spese il fiduciario avrà diritto alla differenza, se esistente, fra le spese liquidate e il compenso pattuito con l'ente;
- c. non potranno essere chiesti fondi spese se non per il pagamento di tassazione sugli atti giudiziari;
- d. il fiduciario incaricato ha l'obbligo di aggiornare via pec l'Ente sullo stato d'avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed allegando in formato elettronico copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

5. LIQUIDAZIONI

La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione:

- a. della sentenza o del provvedimento conclusivo del procedimento in copia libera;
- b. del documento fiscale redatto secondo quanto precedentemente pattuito;
- c. a seguito potrà essere richiesto dall'ente copia integrale del fascicolo di causa;

La conseguente liquidazione del saldo dovrà avvenire nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricezione della fattura.

6. REGISTRO UNICO DEGLI INCARICHI

L'Ufficio di Presidenza provvederà alla tenuta del registro degli incarichi legali conferiti nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- a. Generalità del professionista;
- b. Albo di iscrizione professionale;

- c. Elenco storico delle cause affidate;
- d. Estremi dell'atto di affidamento;
- e. Copia del parere *pro-veritate*;
- f. Documentazione fiscale.

Ogni anno sarà pubblicato il numero degli incarichi affidati a ciascun avvocato e/o studio e la materia alla quale ogni incarico appartiene.

7. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

Venendo meno uno dei presupposti di cui all'art. 2 il Presidente può disporre motivatamente la cancellazione di un fiduciario dal registro. Trattandosi nella specie di un rapporto fiduciario fra l'Ente ed un libero professionista, sarà reciproco diritto interrompere il rapporto qualora venissero meno le condizioni per la prosecuzione dell'incarico, fatti salvi i doveri del professionista prescritti dalle vigenti norme di legge. E' previsto l'aggiornamento annuale del registro attraverso la verifica delle nuove richieste e dell'attualità dell'interesse dei professionisti già iscritti.

8. PUBBLICITA'

Per l'iscrizione nell'elenco, l' ASP IMMeS e PAT attua le più opportune forme di pubblicità tra cui la pubblicazione di un avviso pubblico sul proprio portale Web dell'Ente e l'invio del medesimo avviso all'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Milano al fine di assicurarne la massima diffusione.

Con l'avviso di cui sopra non si pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconsorsuale di gara di appalto o di trattativa privata, in quanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito essendo l'abilitazione professionale elemento sufficiente per l'assunzione degli incarichi. Non ricorrendo gli elementi costitutivi dell'appalto di servizi il contratto non sarà oggetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, essendo incarico di tipo professionale ex art.2222 e 2230 cc. e come tale sottratto dalla disciplina del codice degli appalti e conseguentemente dall'obbligo del CIG.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento

dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e verranno inseriti nell'elenco degli incarichi professionali assegnati dall'Ente pubblicato nel sito Web dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.

10. DIRITTO DI ACCESSO

Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.

Il responsabile del procedimento risponde sul corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell'incarico conferito.

11. AFFIDAMENTI INCARICHI FIDUCIARI DI CARATTERE ECCEZIONALE

L'ente sceglie per l'affidamento di incarichi relativi alle proprie cause gli avvocati iscritti nel Registro di cui all'art.2.

E' fatta salva la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti laddove l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario al di fuori del Registro.

L'eccezionalità della causa e la valutazione, anche comparativa, del professionista incaricato dovranno essere dettagliatamente motivati nel provvedimento di affidamento di competenza del Presidente che dovrà riferirne in Cda.

12. NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice deontologico forense.